

COMUNE di MOSCIANO SANT'ANGELO

Area vigilanza - Polizia Locale

Prot . n. **6081**

del 22 /03 /2021

N. contrassegno 634 scadente il 17/03/2024**IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la domanda in data 18/03/2021 del Sig. _____, nato in _____ () il ____/____/____ residente in questo Comune in via _____ n. __, C.F. _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il rilascio dello speciale "contrassegno di parcheggio per disabili";

Vista la certificazione medica in data 17/03/2021 rilasciata dalla ASL di appartenenza del richiedente, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che l'interessato ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

Considerato che gli elementi oggettivi rappresentati dall'interessato nella domanda concorrono a giustificare il rilascio della presente autorizzazione;

Visto il vigente art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Visto il vigente art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

Visto l'art. 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il D.P.R. n. 151/2012;

R I L A S C I A

al Sig. _____, sopra meglio generalizzato

A U T O R I Z Z A Z I O N E ⁽²⁾

in deroga per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di persona invalida con accertata capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per l'utilizzo delle apposite strutture atte a consentirne ed agevolarne la mobilità.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa richiamata in premessa e riportata sul retro, nonché alle seguenti particolari condizioni e limiti:

L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno di parcheggio per disabili" (rilasciato unitamente alla presente) conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

Il titolare è tenuto ad attenersi agli eventuali limiti e prescrizioni imposti dagli Enti proprietari della strada.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate ma previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

La presente autorizzazione ed il relativo "contrassegno di parcheggio per disabili", alla scadenza della validità, dovranno essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati.

IL ⁽¹⁾ RESPONSABILE AREA VIGILANZA
(Ten. Enio Di Benedictis)

1) Responsabile preposto.

(2) Con una risposta a quesito prot. 11058 del 5 marzo 2013, il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, precisa che, in linea con quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. così come modificato dalla Legge 4-4-2012 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O., **i contrassegni debbono riportare come scadenza non il calcolo "tecnico" di cinque anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza coincidente col primo compleanno utile dopo i cinque anni dal rilascio.**

L. 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. –

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384⁽¹⁾, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

(1) Vedasi ora l'art. 12, D.P.R. 24-7-1996, n. 503.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Art. 11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. - 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e nelle «aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12. Contrassegno speciale. - 1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) - Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2.1 I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3.1 Veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € _____ a € _____.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € _____ a € _____.

D.P.R. 495/1992 Articolo 381 - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:

"contrassegno per parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.II. /a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, determinati con apposito disciplinare tecnico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

(1) Articolo così modificato dall'art. 2 del DPR 30 luglio 2012 n. 151 (GU n. 203 del 31-8-2012) - Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2012.